



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Prot. MI.AOODRVE.UFF.III
(v.timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali

E p.c. Ai Dirigenti delle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado

Ai Rappresentanti Regionali delle OO. SS. comparto Istruzione e ricerca

OGGETTO: Indicazioni per uniformare le **operazioni di assunzione a tempo determinato** del personale **docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario** per l'a.s. 2020/2021 - Nota MI n. 26841 del 05.09.2020.

Al fine di organizzare in maniera ordinata e omogenea le operazioni di assunzione a tempo determinato, si forniscono le seguenti indicazioni, che continuano a tener conto delle disposizioni contenute nel D.M. 430 del 13.12.2000 (regolamento supplenze personale amministrativo, tecnico ed ausiliario) ma che fanno riferimento soprattutto all'OM 60/2020, la quale ha profondamente innovato l'intera materia relativa al conferimento delle supplenze. La sintesi della nuova disciplina del reclutamento a tempo determinato è riportata nella nota MI n. 26841 citata in oggetto, di cui si allega copia raccomandandone attenta lettura, anche e soprattutto per la parte inerente gli obblighi di controllo tempestivo all'atto della stipula del primo contratto di lavoro dell'aspirante alla supplenza. Si segnala peraltro che per alcune specificità non in contrasto con quanto disposto dall'O.M. 60/2020, continuano a vigere le disposizioni contenute nel D.M. 131/2007, che la stessa ordinanza cita nelle proprie premesse.

Dal corrente anno le supplenze annuali e le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per posti a qualsiasi titolo di fatto disponibili sono conferite ancora dalle GAE ma, all'esaurimento delle stesse, dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di cui all'OM 60/2020, a opera del dirigente dell'Ufficio scolastico di Ambito Territoriale competente. Le supplenze temporanee restanti sono conferite dai Dirigenti Scolastici dalle graduatorie di istituto costituite in attuazione dell'OM 60/2020.

Ai sensi del comma. 5 dell'art. 2 dell'OM 60/2020, in caso di esaurimento delle GPS, anche per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, sono utilizzate le graduatorie di istituto, ad opera dei Dirigenti Scolastici, naturalmente a seguito della necessaria "restituzione" dei relativi posti, alle Istituzioni scolastiche interessate, da parte dei dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale competenti.

Per quanto riguarda le graduatorie di istituto valide per il triennio 2017-2020, devono intendersi comunque caducate e non utilizzabili, ad eccezione della prima fascia, che permane in quanto connessa con le ancora vigenti GAE.

1 - AUTORIZZAZIONE NOMINE DA GRADUATORIE D'ISTITUTO

In caso di eventuale esaurimento delle GAE e delle GPS, si invitano i Dirigenti dei medesimi Uffici Territoriali a "restituire" i relativi posti alle Istituzioni scolastiche interessate, autorizzando i Dirigenti Scolastici a nominare i supplenti dalle rispettive graduatorie di istituto.

Si evidenzia che le nomine dalle rispettive graduatorie di istituto dovranno essere conferite senza



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

ricorrere alla nomina degli aspiranti "fino all'avente titolo": dunque, **i contratti a tempo determinato dovranno sempre recare il termine** (art. 41 CCNL Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19.4.2018.)

Nel caso in cui, dopo lo scorrimento delle graduatorie di istituto, risultino ancora scoperti dei posti di insegnamento, si dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori.

All'esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico, è tenuto a pubblicare gli elenchi di aspiranti docenti che hanno presentato istanza di MAD. I docenti possono presentare disponibilità in un'unica provincia e solo se non risultano inseriti nelle GAE, GPS e graduatoria di istituto di alcuna provincia. **I contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e individuati tramite MAD, a seguito di procedura comparativa,** sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall'OM 60/2020, incluse le sanzioni previste dall'articolo 14.

2 - SUPPLENZE BREVI

Relativamente alle supplenze brevi si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 1, comma 333, della Legge di Stabilità del 23.12.2014 (divieto di conferire al personale docente, per il 1° giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi).

I posti del potenziamento, di cui all'art. 1 comma 95 della legge 107/2015, non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio e purché si tratti di supplenze superiori ai 10 giorni.

3 - COPERTURA POSTI DI SOSTEGNO

La procedura ha subito una sostanziale modificazione. Si invita pertanto ad una attenta lettura dei cc. 4-7 dell'art. 12 dell'OM 60/2020, soprattutto per quanto riguarda l'importante innovazione introdotta nel caso di esaurimento delle specifiche GPS; infatti in questo caso è previsto che siano gli stessi Uffici di Ambito Territoriale competenti a procedere all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento prima delle GAE eventualmente anche esistenti e, successivamente, delle GPS del grado di istruzione relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

Per il conferimento delle supplenze brevi e temporanee da parte dei dirigenti scolastici si veda quanto analiticamente disposto al c. 18 dell'art. 13 della medesima ordinanza.

4 - CONFERIMENTO SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI

Tali supplenze sono conferite utilizzando le rispettive GPS e successivamente le relative graduatorie di istituto. Nel caso di esaurimento delle stesse devono essere seguite le indicazioni analiticamente fornite nel punto specifico della nota n. 26841 allegata.

5- CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Si segnala l'innovazione introdotta dall'art. 2, c. 4 dell'OM 60/2020 al riguardo:

"Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell'organico dell'autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina."



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

A) Ore di programmazione

I posti, gli spezzoni orario e i posti part-time da conferire al personale non di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione, da indicare nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio: 1 ora di programmazione per incarichi di insegnamento da 1 a 11 ore, 2 ore di programmazione per incarichi di insegnamento da 12 a 22 ore (anche quando le stesse derivino dalla somma di due spezzoni).

B) Posti e ore di lingua inglese

I posti e le ore di lingua inglese nella scuola primaria, che non è stato possibile coprire con docenti titolari e/o in servizio nella scuola o con neo assunti in ruolo o con supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche da graduatorie ad esaurimento provinciali o da GPS perché privi dei requisiti previsti dal comma 17 dell'art. 13 dell'O.M. 60/2020, saranno coperti dai Dirigenti scolastici mediante contratti fino al termine delle attività didattiche da stipulare nei confronti dei soli aspiranti in possesso dei predetti requisiti, inclusi nelle graduatorie di istituto, secondo quanto disposto appunto dal c. 17 dell'art. 13 dell'O.M. 60/2020.

7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO

La nota 26841 allegata sintetizza ed unifica le disposizioni impartite negli anni precedenti riguardanti soprattutto i diplomati magistrali e gli ITP, generalizzandole a tutte le situazioni, precisando quando procedere all'esclusione dalle graduatorie, quando preservare l'inserimento con riserva e come contemplare sempre l'apposita clausola risolutiva espressa in caso di contratto a tempo determinato in dipendenza alla riserva.

8 - INCARICHI TEMPORANEI AI SENSI DELL'O.M. 83/2020

Gli incarichi di cui al presente punto sono assimilabili alle supplenze temporanee. I posti relativi attivati da tali incarichi non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie; la loro decorrenza giuridica ed economica va dall'inizio delle lezioni (o dall'effettiva presa di servizio) sino al termine delle lezioni; in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza i contratti corrispondenti sono risolti senza indennizzo; in caso di ripresa delle lezioni in presenza gli incarichi sono riassegnati ai precedenti titolari se ancora disponibili.

In caso di assenza del personale assunto con tali incarichi, è prevista la sostituzione se non è possibile provvedere con il personale restante, già dal primo giorno.

9 - PERSONALE EDUCATIVO NEI CONVITTI

In caso di assenza di aspiranti con titolo di specializzazione per posti ancora disponibili nei convitti speciali sia nelle GAE che nelle GPS che nelle graduatorie delle istituzioni scolastiche interessate, le supplenze su detti posti sono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie provinciali.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

10- PIANO DELLE DISPONIBILITA' PROVINCIALI, OPERAZIONI DI NOMINA E PROCEDURE DI SCELTA

A) Individuazione posti

Il piano delle disponibilità a carattere provinciale, è costituito da:

- cattedre intere, costituite all'interno della medesima istituzione scolastica;
- cattedre tra più scuole (c.d. cattedre orario esterne);
- spezzoni residui, superiori alle 6 ore, che possono o meno essere abbinati tra loro da parte degli Uffici Scolastici Territoriali.

Non fanno parte dei posti disponibili a livello provinciale le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non abbiano contribuito a costituire cattedre orario esterne o posti orario.

B) Criteri di costituzione di cattedre orario esterne

Gli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale, nella costituzione delle cattedre esterne, procederanno ad abbinare le ore nel seguente ordine:

- ore residue poste nello stesso comune appartenenti ad articolazioni della stessa istituzione scolastica;
- ore residue poste nello stesso comune appartenenti a istituzioni scolastiche diverse;
- ore residue poste in comuni diversi appartenenti ad articolazioni della stessa istituzione scolastica;
- ore residue poste in comuni diversi appartenenti ad istituzioni scolastiche diverse.

Potranno essere abbinate ore presenti in non più di tre sedi scolastiche, poste in non più di due comuni e si dovrà tener presente il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all'esistenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico.

C) posti orario

Sono posti orario gli spezzoni inferiori alle 18 ore e superiori alle 6, residuati nella stessa scuola per la stessa classe di concorso, dopo la costituzione delle cattedre intere, sia interne che esterne, formati dalla somma di più contributi orari sia inferiori che superiori alle 6 ore (es: ore 14 ore date dalla somma di due spezzoni di 6 e 8 ore).

D) Possibili scelte da parte degli aspiranti convocati

Gli aspiranti di scuola secondaria di 1° e 2° grado possono scegliere:

- una cattedra intera (interna all'istituto oppure tra due o più istituti);
- un singolo spezzone superiore a 6 ore;
- un raggruppamento di 2 spezzoni, ciascuno dei quali superiore a 6 ore, proposto dall'Ufficio Scolastico Territoriale;
- l'abbinamento di 2 spezzoni residui, ciascuno dei quali superiori a 6 ore, non già associati. Non è consentito modificare le cattedre orario esterne già costituite.

L'abbinamento di spezzoni residui deve tenere presente il criterio della facile raggiungibilità, in relazione alla rete stradale e alla presenza di adeguati mezzi pubblici di trasporto in modo da non compromettere la funzionalità del servizio nelle scuole coinvolte.

Gli abbinamenti tra spezzoni di scuole diverse nella scuola dell'infanzia saranno disposti esclusivamente dagli Uffici Scolastici Territoriali dopo aver accertato la compatibilità oraria.

Gli aspiranti pertanto potranno scegliere un singolo spezzone o un abbinamento già disposto dall'Ufficio Scolastico Territoriale.

Anche nella scuola primaria gli spezzoni potranno essere abbinati dopo aver accertato la compatibilità oraria.

Si richiama l'attenzione su quanto prescritto dalla nota 26841 in ordine alla fruizione del beneficio della priorità di scelta della sede scolastica: in nessun caso i beneficiari possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria).



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

E) Divieto di rifacimento delle operazioni

Ai sensi dell'art. 12, comma 8 dell'O.M. 60/2020 l'accettazione in forma scritta e priva di riserve della proposta di assunzione, rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, devono essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze, che devono riguardare innanzitutto gli aspiranti che hanno titolo al completamento d'orario, e poi gli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione, salvo quanto specificato nel paragrafo successivo.

F) Ipotesi di riconvocazione degli aspiranti

L'art. 3, 5° comma, del D.M. 131/2007, in deroga al principio generale che non consente la riconvocazione degli aspiranti in caso di disponibilità successive, prevede che il docente che ha già accettato una supplenza fino al termine delle attività didattiche per esaurimento, al suo turno, delle cattedre disponibili fino al 31 agosto, debba essere riconvocato e possa rinunciare, senza penalizzazione, alla nomina già accettata, esclusivamente per accettare una successiva proposta contrattuale per supplenza annuale fino al 31 agosto per il medesimo o diverso insegnamento.

G) Completamento d'orario

L'art. 12, comma 10, dell'O.M. 60/2020 prevede, per gli aspiranti cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, il diritto al completamento d'orario anche mediante frazionamento delle cattedre.

Tale completamento, per il personale docente della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, cumulando ore della stessa e di altra classe di concorso ma con il limite di massimo di tre sedi scolastiche e di due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all'esistenza di adeguati mezzi di trasporto.

Coloro che hanno accettato una supplenza ad orario ridotto per mancanza di posti interi, oltre a essere riconvocati in caso di successive disponibilità di cattedre complete vacanti, come previsto dal citato art. 3, comma 5, del DM n.131/2007, possono rinunciare allo spezzone per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto. E' comunque fatta salva la possibilità di completare l'orario sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d'istituto per la stessa o altre classi di concorso.

Gli aspiranti che, pur in presenza di posti interi, hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto, hanno titolo a completare l'orario, per la medesima classe di concorso, unicamente da graduatorie d'istituto. Conservano comunque titolo a completare l'orario, sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d'istituto, in presenza di disponibilità relative ad altre classi di concorso.

Il completamento d'orario per coloro che hanno scelto uno spezzone, pur essendo disponibili anche posti interi, non può comunque avvenire frazionando le cattedre ma solo in presenza di spezzoni disponibili.

11- CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA

Preliminarmente si ricorda che, a conclusione delle operazioni di competenza delle SS.LL. di individuazione del personale a tempo determinato effettuate per l'a.s. 2020/21, devono essere comunicati alle Istituzioni Scolastiche della rispettiva provincia i posti assegnati e **devono essere restituiti quelli non assegnati** a seguito dell'esaurimento delle graduatorie provinciali permanenti (I fascia) ed eventualmente dell'elenco graduato provinciale ad esaurimento (II^ fascia), affinché i Dirigenti Scolastici provvedano direttamente alla loro copertura.

Sui predetti posti ancora vacanti o disponibili i Dirigenti Scolastici dovranno conferire **supplenze** attingendo dalla graduatoria di circolo o di istituto in coerenza con la tipologia e durata del posto da conferire.

Si evidenzia che le nomine dalle rispettive graduatorie di istituto dovranno essere conferite senza ricorrere alla nomina degli aspiranti "fino all'avente titolo": dunque, **i contratti a tempo determinato dovranno sempre recare il termine** (art. 41 CCNL Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

19.4.2018.)

Si rammenta infine che, come previsto dalla C.M. prot. 38905 del 28.08.2019, l'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell'attività didattica non preclude all'aspirante di accettare successivamente altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Per le supplenze attribuite su spezzone orario, deve essere garantito il completamento che può operare solo tra posti dello stesso profilo.

E' consentito al candidato lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse stata disponibilità per posto intero.

In riferimento alle limitazioni riguardanti il conferimento di supplenze brevi in sostituzione di assistenti amministrativi e tecnici assenti, si evidenzia la deroga contenuta nell'articolo 1, comma 602, della legge n. 205 del 27.12.2017, che prevede la possibilità di conferimento di supplenze brevi e saltuarie a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

E' opportuno sottolineare che, relativamente ai posti residuati all'esito della procedura di mobilità straordinaria prevista per gli ex LSU, è previsto il conferimento di supplenze temporanee limitatamente al 31 dicembre 2020.

12 - DISPOSIZIONI COMUNI A PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA

A) Part-time

Si rinvia alle analitiche disposizioni contenute nella nota in oggetto allegata.

Si precisa che gli aspiranti interessati alla stipula del contratto a tempo determinato in regime di part-time, qualora non optino per uno degli spezzoni, dovranno scegliere un posto intero e quindi rivolgere la richiesta al Dirigente scolastico al fine di ottenere il regime orario ridotto.

Non è possibile pertanto, in sede di convocazione, disaggregare cattedre interne o cattedre tra più scuole.

B) Assunzioni da GAE e da graduatorie provinciali di beneficiari di riserve

Legge 12 marzo 1999 n. 68 (INVALIDI E ORFANI)

Si evidenziano le diverse fasi da seguire per effettuare correttamente le assunzioni dei beneficiari delle categorie protette:

1) verifica, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo e dopo le recenti nomine in ruolo, che le aliquote previste per le due categorie non siano sature (invalidi: **7%**; Orfani e categorie equiparate - coniuge superstite deceduti per fatto di lavoro o a causa dell'aggravarsi delle infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 407/98 : **1%**). La verifica va effettuata distintamente per tipologia di personale e, per la scuola secondaria, per classi di concorso;

2) calcolo dei posti da destinare ai riservisti, da effettuare soltanto sui posti ad orario intero, tenendo presente che a tali aspiranti (invalidi, orfani e categorie assimilate) va attribuito fino a un massimo del 50% dei posti disponibili. In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista.

In caso di posti dispari l'unità eccedente va attribuita agli aspiranti inclusi in graduatoria non riservisti;

3) conferimento delle nomine ai riservisti nel rispetto delle percentuali previste dalla legge n. 68/99 (7% invalidi, 1% orfani e categorie equiparate);

4) la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata come unica graduatoria ai fini della copertura dei posti riservati ai beneficiari della legge 68/1999;

5) gli aspiranti riservisti hanno titolo alla nomina su posti interi, se disponibili; nel caso in cui residuino solo posti ad orario ridotto, al riservista sarà conferito lo spezzone di maggior consistenza;

6) le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 407/98, equiparate agli orfani, hanno diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, limitatamente ai posti da



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

attribuire ai riservisti.

C) Ulteriori riserve operanti su assunzioni da GAE e da graduatorie provinciali

Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236 e del d.lgs. 66/2010 artt. 678, comma 9, e 1014, il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Ai sensi dell'art. 678, - comma 9 - e dell'art. 1014, comma 4, del d.lgs. 66/2010, la riserva per i volontari delle FF.AA. si applica a scorrimento della graduatoria.

13. OPERAZIONI DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE

Atteso il permanere dello stato di emergenza sanitaria, le operazioni di conferimento delle supplenze da parte degli Uffici di Ambito Territoriale saranno effettuate privilegiando le modalità "da remoto", mediante l'utilizzo di strumentazione telematica che escluda il rischio di situazioni di assembramento, pericolose per l'incolumità degli aspiranti alla supplenza convocati per l'assegnazione della stessa. L'uso di tale strumentazione (mail ovvero piattaforme interattive o altri strumenti congeneri) dovrà consentire comunque agli aspiranti l'espressione delle priorità di scelta previste sulla base del loro posizionamento in graduatoria, anche quando essi siano presenti in più graduatorie e tipologie di posto, come pure la fruizione del beneficio della preferenza quando previsto.

Sarà cura degli Uffici di Ambito Territoriale assicurare in ogni caso, come di consueto, la più ampia trasparenza e visibilità a tutte le operazioni, anche pubblicando adeguatamente ed in tempo utile per l'ordinato avvio dell'anno scolastico, sul sito istituzionale di ciascun Ufficio tutte le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti, calendari e sedi e modalità delle convocazioni, comprensive delle istruzioni di accesso ecc.).

Si ringrazia per la consueta assidua collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse